



COGES S.p.A.
Via Giacomo Leopardi, 23 - 36030 CALDOGNO(VI) Italy Tel. +39 0444
1329065
https://www.coges.eu - E-mail: coes@coes.eu
R.I. VICENZA 00527790240 # C.F. P.I. cod. EORI IT00527790240

Azienda Unica Azkoyen S.A.
(Gruppo Azkoyen - Peralt/Navarra/Spagna) Direzione e
COO(dinamento Azkoyen S.A. (G11.1ppa Azkoyen -
Peralta/Navarra/Spagna)

experience + innovation

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. AMBITO di APPLICAZIONE.

1.1. Tutti i contratti di compravendita conclusi tra le parti contraenti, nell'esercizio delle rispettive attività produttive e commerciali, saranno disciplinati dalle seguenti condizioni generali di fornitura che, con la sottoscrizione del presente accordo, il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente di accettare.

1.2. Rimane salva la facoltà per le parti di disciplinare diversamente singoli contratti, specificamente individuati, per delle particolari esigenze che saranno di volta in volta individuate dalle parti contraenti stesse.

1.3. La fornitura sarà regolata esclusivamente dalle presenti condizioni che annullano ogni altra convenzione e clausola eventualmente pattuita tra le parti, salvo quanto previsto al comma che precede.

2. FATTURE del FORNITORE.

2.1. Le fatture emesse dal Fornitore dovranno riportare, oltre al contenuto previsto ai fini fiscali dalla legge:

Il numero dell'ordine e il numero dei D.D.T. relativi;

L'elencazione dei materiali nella progressione dei D.D.T. o delle lavorazioni;

e) L'indicazione specifica del destinatario della merce.

3. D.D.T. del FORNITORE.

3.1. I materiali dovranno essere accompagnati sempre da D.D.T. indicante:

il nome o la denominazione completa del Fornitore,

la data di spedizione,

e) il numero di ordinazione, il numero e codice e ogni altra indicazione idonea all'identificazione della merce

la specificazione precisa del materiale consegnato.

3.2. In caso di inadempienza a quanto prescritto nei paragrafi 2 e 3 delle presenti condizioni, la data di pagamento delle fatture potrà essere ulteriormente protratta di 90 giorni senza altro avviso.

4. CONSEGNA DELLA MERCE.

4.1. Le consegne di materiale prive delle specificazioni di cui sopra potranno essere rifiutate da COGES.

4.2. La merce dovrà sempre essere consegnata presso i magazzini COGES (quantità o peso riconosciuto all'arrivo negli stabilimenti COGES), anche nell'ipotesi in cui il prezzo del trasporto risulti a carico di COGES stessa.

4.3. COGES assumerà i rischi relativi alla merce, acquistata unicamente alla ricezione della stessa presso i propri magazzini.

5. PENALE e CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

5.1. In caso di inosservanza dei termini di consegna anche per una sola parte dell'ordinazione, COGES si riserva il diritto insindacabile:

a) di confermare l'ordine, con l'applicazione a carico del Fornitore di una penale, determinata in ragione dell' 1'1% dell'importo del materiale non consegnato per ogni settimana di ritardo, salvo sempre il diritto al risarcimento dei maggiori danni;

b) di risolvere l'ordine ex art. 1456 c.c., costituendo il mancato rispetto dei termini giusta causa di risoluzione del contratto.

5.2. Rimane in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento completo dei danni.

6. RESPONSABILITA' per MATERIALI CONSEGNATI IN ECCEDEXENZA.

6.1. COGES non risponde delle perdite, avarie, furti o distruzioni per materiali forniti in eccedenza sui quantitativi ordinati, anche nel caso in cui fossero stati introdotti nei suoi magazzini. In tale caso, il rischio per c.d. caso fortuito o forza maggiore rimane in capo al Fornitore.

7. ESAME DELLA MERCE

7.1. La semplice consegna al personale COGES addetto al ricevimento della merce non significa accettazione delle merce medesima, essendo l'accertamento delle condizioni, quantità e qualità della merce esclusivamente a carico degli Uffici Controllo di COGES.

7.2. COGES si intende liberata dalle conseguenze previste nell'ultimo comma dell'art. 1513 C.C., anche nell'ipotesi in cui non abbia chiesto all'Autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate, nei modi di cui all'art. 696 C.P.C. -

8. GARANZIE per MANCANZA di CONFORMITA' DELLA MERCE

8.1. Ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti, per la denuncia al Fornitore dei vizi e dei difetti della merce consegnata, COGES potrà contestare i vizi e i difetti e/o l'assenza di qualità essenziali o pattuite, entro 60 giorni dalla scoperta.

8.2. La denuncia per i detti vizi e difetti della merce potrà sempre essere effettuata da COGES anche nell'ipotesi in cui la merce stessa sia già stata messa in lavorazione ed anche se le relative fatture risultino già pagate.

8.3. Il Fornitore garantisce la piena conformità della fornitura alle specifiche tecniche comunicate. Garantisce, altresì, la realizzazione a regola d'arte dei prodotti con l'osservanza delle norme e degli standard vigenti ed internazionali applicabili.

8.4. Salvo condizioni di maggior favore normalmente applicate dal Fornitore, le quali, se esistenti, sono da ritenersi comunque applicabili nei confronti di COGES, la garanzia della fornitura per vizi e difetti (a norma dell'art. 1490 del Codice Civile) e per il buon funzionamento (a norma dell'art. 1512 del Codice Civile) ha la durata di dodici mesi decorrenti dalla consegna.

8.5. Ferma restando la responsabilità per tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dal vizio o difetto, il Fornitore, nell'ambito delle garanzie sopra indicate, è tenuto, su richiesta e a scelta di COGES, alternativamente a:

a) Ritirare e riparare o sostituire i prodotti inidonei, viziati, o comunque difettosi. Tutte le spese di ritiro, riparazione o sostituzione rimangono a carico del Fornitore. Dalla sostituzione o riparazione decorre un nuovo ed autonomo periodo di garanzia.

b) Riconoscere una riduzione del prezzo di fornitura proporzionale al difetto ed al danno arrecato.

9. CODICE ETICO.

9.1. Con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali di fornitura, il Fornitore si impegna ad osservare, oltre alle norme di legge e regolamentari vigenti in Italia anche le regole e norme comportamentali predisposte e comunicate da COGES, volte ad assicurare il rispetto delle predette norme di legge e regolamentari.

9.2. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, per quanto di spettanza, tutte le disposizioni contenute nel c.d. CODICE ETICO aziendale e nei relativi protocolli adottati da COGES in attuazione del D. L. n. 231/2001 e successive modificazioni, così come comunicati al Fornitore stesso e consultabili al sito internet www.coges.eu.

9.3. In caso di violazione da parte del Fornitore anche di una sola delle disposizioni suddette, COGES avrà il diritto di risolvere con effetto immediato, ex art. 1456 c.c., i singoli contratti stipulati con il Fornitore. In tale caso, rimane salvo il diritto di COGES di chiedere al Fornitore il risarcimento di ogni danno, ivi compresa la rifusione delle somme pagate da COGES nell'ipotesi di applicazione giudiziale delle misure sanzionatorie di cui al D. L. n. 231/2001.

10. DOVERE DI RISERVATEZZA.

10.1. Il Fornitore s'impegna a non divulgare i segreti tecnici, d'affari e d'impresa che gli siano comunicati o quelli di cui esso ha avuto conoscenza in occasione dei suoi rapporti con COGES e ad adottare tutte le misure necessarie affinché questi segreti siano rispettati dai suoi preposti e mandatari. Le disposizioni di cui al presente articolo restano valide e pienamente efficaci anche in caso di risoluzione e/o annullamento del contratto.

11. PRIVACY.

11.1. Ai sensi del Reg. UE 679/2016, il Fornitore si impegna a trattare i dati personali in maniera lecita e conformemente alle disposizioni di legge vigenti, fornendo adeguata informativa ex artt 13 o 14 GDPR.

11.2. Il testo completo dell'informativa di Coges Spa relativa al trattamento dei dati personali da parte di Coges Spa è disponibile sul sito aziendale e comunque reperibile tramite richiesta all'indirizzo privacy@coes.eu.

12. DIVIETO DI CESSIONE

12.1. Gli ordini effettuati da Coges non sono cedibili a terzi, salvo espressa pattuizione scritta.

12.2. Si conviene espressamente che il credito derivante dalle forniture non potrà essere oggetto di cessione o di delegazioni sotto qualsiasi forma.

13. LEGGE APPLICABILE E FORO DI LITE.

13.1. Tutti i singoli contratti di fornitura, oltre alle presenti condizioni generali di contratto, sono regolati dalla legge italiana, esclusa la Convenzione di Vienna.

13.2. Per ogni controversia afferente all'interpretazione e/o esecuzione dei contratti di fornitura, così come delle presenti condizioni, varrà la giurisdizione italiana ed, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Vicenza

Firmato
Per Coges Spa
Dott.ssa Ana Cristina Palma

Per il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore accetta espressamente le seguenti Condizioni generali di acquisto di Coges Spa: art. 5 - Penale e clausola risolutiva espressa (5.1, 5.2), art. 6 - Responsabilità per materiali consegnati in eccedenza (6.1), art. 8 - Garanzie per mancanza di conformità della merce (8.1, 8.2., 8.4, 8.5), art. 13 (Legge applicabile e foro di lite).

Il Fornitore